



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 febbraio 2014 n.23

(Ratifica Decreto Delegato 28 novembre 2013 n.160)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 28 novembre 2013 n.160 – “Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2014” - promulgato:

Visto l’articolo 19, commi 1 e 3, della Legge 28 giugno 2010 n.118;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 12 novembre 2013;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 2014;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.16 del 25 febbraio 2014;

Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 28 novembre 2013 n.160 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI DI MIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO E PER ESIGENZE STRAORDINARIE PER L’ANNO 2014

Art. 1

1. Il presente decreto delegato stabilisce il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l’anno 2014, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche.

Art. 2

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 300.

2. Rientrano in detta categoria i lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale.

3. Sono rilasciati n. 25 permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro a lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo.

Art. 3

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 450.
2. Rientrano in questa categoria i lavoratori migranti impiegati nel settore dell'assistenza anziani.
3. Sono rilasciati n. 20 permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo a lavoratori migranti impiegati come assistenti di persone con problemi di disabilità e/o invalidità.

Art. 4

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) della Legge 18 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 10.

Art. 5

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 45. E' comunque fatta salva la precedenza, nei nuovi incarichi e/o sostituzioni di infermieri professionali, agli iscritti nelle apposite liste di avviamento al lavoro.

Art. 6

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l'Università degli Studi di San Marino, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 11.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini